

ECC.MO T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI

Ricorso

per l'Ing. **Fabio SCERMINO** (C.F. SCRFBA85H19H703R),
rappresentato e difeso - giusta procura in calce - dall'**Avv. Marcello FORTUNATO** (C.F. FRT MCL 68P14 H703J) con il quale elegge domicilio digitale: fax 089.2574070 e pec:
avvmarcellofortunato@pec.ordineforense.salerno.it;

contro la Regione Campania, in persona del legale rappresentante p.t.;
nonché contro il Formez PA, in persona del legale rappresentante p.t.;
nonché contro la Commissione Interministeriale RIPAM, in persona del rappresentante legale p.t.

avverso e per l'annullamento – previa sospensione ed adozione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a.

a – dell'esito della valutazione della Seconda prova Test 3 Campania – Profilo funzionario tecnico/funzionario specialista tecnico Codice TCD/CAM effettuata dal ricorrente in data 10.02.2020, conosciuto mediante visione dell'Area personale – Portale Ripam Cloud;

b – ove e per quanto occorra ed ove adottato, del verbale di correzione della prova;

c – ove e per quanto occorra ed ove adottata, della determinazione con la quale sono state approvate le domande di esame della prova *de qua* e le relative risposte;

d – ove e per quanto occorra, del decreto del 05.07.2019, con il quale la Commissione RIPAM ha indetto il concorso pubblico in oggetto;

e - di tutti gli altri atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali;

nonché per l'accertamento e la declaratoria

del diritto del ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio spettantegli.

FATTO

I - UNA PREMESSA SULLA “PROCEDURA CORSO – CONCORSUALE”

1 – Con Delibera del 05.07.2019, la Commissione per l’attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (in breve, Commissione RIPAM) ha indetto apposito concorso pubblico, per titolo ed esami, volto al reclutamento di complessive n. 950 unità di personale a tempo indeterminato.

2 - Per quanto di interesse ai fini della presente vicenda:

a - il reclutamento ha ad oggetto diversi profili professionali, categoria D, contraddistinti con specifici codici;

b – l’art. 3 di detta delibera disegna apposita “*procedura corso – concorsuale*” che si snoda in diverse ed autonome fasi, di cui l’una costituisce l’antecedente dell’altra; in particolare:

- prova preselettiva;

- prova selettiva scritta, riservata ai candidati ritenuti idonei alla prova preselettiva;

- fase di formazione e rafforzamento, della durata complessiva di 10 mesi;

- prova orale;

- valutazione dei titoli;

- solo all’esito positivo della prova orale e dopo la valutazione dei titoli, la Commissione esaminatrice “*per ciascun dei profili messi a concorso, redigerà la graduatoria di merito...*”.

3 – Sotto altro profilo, è stato previsto:

a – che la prova scritta:

- consiste nella somministrazione di 60 domande con risposta a scelta multipla;

- “*si intenderà superata con una votazione minima di 21/30*”;

b – il punteggio da attribuire a ciascuna risposta come segue:

- + 0,50 punti per ciascuna risposta esatta;
- - 0,15 punti per ciascuna risposta sbagliata;
- 0 punti per ogni risposta non espressa ovvero qualora siano state marcate due o più opzioni.

II – SUI FATTI AL CENTRO DEL PRESENTE GIUDIZIO

4 - Premesso quanto sopra, questi i fatti al centro del presente giudizio.

Il ricorrente, essendo in possesso dei requisiti e delle specifiche competenze previste per il profilo TCD/CAM, ha depositato regolare domanda di partecipazione.

5 - Attivata la procedura selettiva:

- è risultato idoneo alla prova preselettiva;
- per l'effetto, conformemente alla *lex specialis*, in data 10.02.2020 ha partecipato alla prova scritta.

6 - Senonchè, proprio le prove scritte hanno manifestato la prima – evidente - *falla* del concorso in oggetto; e ciò, per quanto di interesse, con riferimento al profilo professionale TCD/CAM.

Ed invero, come meglio si vedrà in prosieguo:

- alcune domande sono risultate incomplete o, addirittura, formulate in maniera erronea;
- del pari, alcune risposte *ufficiali* ovvero individuate quale parametro per la correzione.

In particolare, lo svolgimento della prova è stato alterato dalla presenza di domande erranee sotto il profilo tecnico/scientifico ovvero:

- con più risposte valide, a fronte di un'unica risposta *ufficiale* assunta a parametro di valutazione;
- con nessuna delle risposte univocamente corretta.

7 - Effettuata la prova scritta, il ricorrente, mediante accesso all'area riservata del Portale Ripam Cloud, ha preso visione della valutazione

della propria prova.

All'esito ha riscontrato il conseguimento del punteggio di **20,55**.

Detto punteggio è stato calcolato assumendo il seguente esito:

- 45 risposte esatte;
- 13 errate;
- 2 domande prive di risposta.

Con la ovvia conseguenza che, tenuto conto del limite minimo di 21/30, il punteggio conseguito è risultato insufficiente ai fini del passaggio alla fase successiva.

Senonchè, tale insufficienza è riconducibile all'erronea formulazione di alcune domande e/o delle risposte *ufficiali*.

8 - Non appena avuto conoscenza dell'esito, il ricorrente:

- prima, in data 12.02.2020;
- poi, in data 18.02.2020,

ha inoltrato apposite istanze con le quali, dopo aver analiticamente segnalato l'erroneità dell'attività posta in essere dall'ente, ha chiesto la rivalutazione della prova sostenuta.

In riscontro, però, nulla.

9 - In tale esatto contesto, si impone il presente gravame.

La valutazione della prova scritta, infatti, è erronea e va annullata – previa sospensione della relativa efficacia ed adozione di misure cautelari ex art. 56 c.p.a. – per i seguenti

MOTIVI

I - VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL'ART. 7 DECRETO COMMISSIONE RIPAM DEL 05.07.2019 ED ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - TRAVISAMENTO - ARBITRARIETA' - ILLOGICITA') - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA'

1.1. – Preliminarmente.

Come sopra evidenziato:

a - la prova scritta si sostanzia nella somministrazione ai candidati di 60 domande a risposta multipla;

b - il punteggio è così attribuito:

- + 0,50 punti per ciascuna risposta esatta;

- - 0,15 punti per ciascuna risposta sbagliata;

- 0 punti per ogni risposta non espressa ovvero qualora siano state marcate due o più opzioni.

1.2 - Tali circostanze preliminari assumono rilevanza sotto plurimi profili.

E' pacifico che l'esame a risposta multipla rappresenti una tipologia e modalità di esame fisiologicamente ambigua, nel senso che più risposte tra quelle proposte possono apparire – ad *una prima lettura* della domanda – corrette.

Lo scopo è quello di valutare la padronanza e la specifica competenza del candidato che, a fronte di risposte *ictu oculi* potenzialmente corrette, non si *lascia trarre in inganno*.

Una cosa però è certa: la risposta esatta deve essere una ed una soltanto.

Tale metodo presuppone che la formulazione della domanda sia completa ovvero fornisca al candidato tutte le informazioni sulle quali poter effettuare il proprio ragionamento ed individuare l'unica risposta corretta.

1.3 – Ne consegue che:

- una cosa è la formulazione capziosa delle domande;

- altra cosa, invece, è la loro erroneità o non univocità tecnico-scientifica.

Il *discrimen* tra le due fattispecie non è privo di conseguenze, tenuto

conto che incide anche sulla legittimità – **o meno** – della valutazione delle prove.

In tali condizioni:

- la capziosità delle domande è certamente ammessa;
- è, invece, intollerabile la erroneità, incompletezza o, come meglio si vedrà in prosieguo, la presenza di più risposte ugualmente corrette.

1.4 - A ciò, aggiungasi che, eventuali errori, incongruenze e/o omissioni nella formulazione delle domande incidono anche sul punteggio finale.

E ciò, tenuto conto:

- delle relative modalità di calcolo (sottrazione di punti in caso di risposte sbagliate ovvero mancata attribuzione di punti in caso di mancata risposta);
- che, se correttamente formulata la domanda, il candidato avrebbe potuto rispondere o anche non esprimere alcuna risposta, evitando in tale ultimo caso di vedersi sottratto punti.

1.5 - Fatta tale breve – ma doverosa – premessa, con riferimento alla vicenda controversa, il riferimento va alle domande contraddistinte:

a – al n. 23;

b – al n. 34;

c – al n. 37;

d – al n. 38;

e – al n. 52;

f - al n. 58.

Con riferimento a ciascuno di esse, si osserva quanto segue.

***** ***** *****

A – SULLA DOMANDA N. 23

a.1 – Tale domanda presenta la seguente formulazione:

23

Il procedimento di stima del valore di un bene basato su calcoli e ricerche è detto:

- A procedimento sintetico
- B procedimento analitico
- C procedimento comparativo

a.2 - A dire della P.A., la risposta corretta sarebbe la “*B procedimento analitico*”.

Senonché:

- da un lato, la domanda è generica e *mal posta*;
- dall'altro, è erronea la risposta ritenuta corretta ovvero, quanto meno, **non è la sola risposta ad essere corretta.**

a.3 - Vediamo il perché.

Come è noto, in tema di stima del valore di un bene gli unici indici cui i professionisti possono ricorrere sono gli *International Valuation Standards* (c.d. I.V.S.).

Trattasi di *standards* recepiti ed univocamente riconosciuti nell'ambito delle Norme di Settore delle serie UNI, nelle linee Guida ABI e nella bibliografia estimativa prevalentemente utilizzata (tra le tante, si cfr. M. Simonotti, *Metodi di Stima Immobiliare*, Dario Flaccovio Editore).

a.4 - Detti IVS riconoscono soltanto tre approcci di stima:

a - il primo: il *Market Approach* o metodo del confronto di mercato (riconducibile alla risposta sub c).

La principale sub - metodologia è quella del *Market Comparison Approach* o MCA. Trattasi di un procedimento di stima del prezzo di mercato degli immobili mediante il confronto tra l'immobile oggetto di stima - di cui determinare il relativo valore - ed altri immobili ricompresi nell'ambito della medesima area oggetto di recenti compravendite.

Trattasi di una procedura di comparazione sistematica che si fonda:

- su di una ricerca di atti di compravendita stipulati per immobili

assimilabili a quello oggetto di stima; e ciò, al fine di individuare il valore di mercato del bene;

- su di una serie di calcolo relativi ai prezzi marginali utilizzati quali parametri di riferimento;

b - il secondo: il *Coast Approach* o metodo del costo (non assimilabile a nessuna delle risposte indicate);

c - il terzo: l'*Income Approach* o metodo finanziario (riconducibile alla risposta sub b) il quale:

- si fonda sulla capitalizzazione del reddito presunto del bene oggetto di stima;

- richiede, al pari del primo metodo, ricerche di mercato volte alla stima del canone di locazione e successivi calcoli per poter determinare il reddito lordo o netto.

a.5 - Muovendo dalla ricostruzione di cui sopra, è scientificamente dimostrato che:

- sono **due** le risposte esatte (sub b e c);

- la domanda, pertanto, è del tutto generica ed *apre il campo* a più possibili – e corrette – risposte.

a.6 – A ciò, aggiungasi un'ulteriore circostanza.

E' incontrovertibile che qualsiasi operazione di stima del valore di un bene, al di là del metodo concretamente utilizzato e prescelto, si fonda necessariamente su ricerche e calcoli da effettuare ai fini della relativa determinazione.

In tali condizioni:

- le risposte – tecnicamente – corrette alla domanda sono la b) e la c);

- la risposta formulata dal ricorrente - la c) – **deve** dunque ritenersi corretta;

- **il ricorrente ha, quindi, diritto all'attribuzione di 0,65 punti: 0,15 (per la penalità applicata) + 0,50 (per la risposta corretta).**

B - SULLA DOMANDA N. 34

b.1 - La domanda contraddistinta al n. 34 reca la seguente formulazione:

³⁴ *Ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione?*

A Sì, ma occorre il consenso del medico competente

B No, salvo quanto disposto nell'allegato VII

C Sì, in qualsiasi momento

Per tale domanda la P.A. ha ritenuto corretta la risposta indicata sub c) ovvero “*si in qualsiasi momento*”.

b.2 - Ma non è così.

In applicazione dell'art. 90 – comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008, “*il committente o il responsabile dei lavori, **QUALORA IN POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ARTICOLO 98**, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori*”.

b.3 – In virtù di detta norma cioè:

- il committente può sostituire il coordinatore per la progettazione **non** “*in qualsiasi momento*” (come assunto nella risposta ritenuta corretta dalla P.A.), **bensì** soltanto “**qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98**”;

- la risposta sub c), cioè, non è corretta; **per esserlo, avrebbe dovuto contenere la specificazione di cui sopra;**

- l'errore è tale da aver influenzato lo stesso ragionamento logico – giuridico effettuato dal ricorrente in sede di esame.

Acclarato che la risposta sub c) non è quella corretta, alcun dubbio può residuare in ordine alla erroneità dell'attività posta in essere dalla P.A..

E ciò, sotto due distinti ed autonomi profili.

b.3.1 – Acclarata l'erroneità della risposta *si in qualsiasi momento* –

come sopra evidenziato, non è così - l'unica risposta plausibile era *no*. Per l'effetto, essendo corretta la risposta resa, il **ricorrente ha diritto all'attribuzione di 0,65 punti: 0,15 (per la penalità applicata) + 0,50 (per la risposta corretta)**.

b.3.2. – A tutto voler concedere, tale domanda non poteva e non può essere utilizzata ai fini della valutazione.

Con la ovvia conseguenza che il ricorrente ha diritto, quanto meno, a non vedersi sottratti 0,15 punti, avendo fornito una risposta eventualmente non corretta a causa di una erronea, imparziale e carente formulazione della domanda e delle risposte fornite dall'Ente.

E ciò, ferma la rilevanza di una risposta errata anche ai fini della rideterminazione della soglia minima di accesso, in presenza di un minor numero di domande valide.

***** ***** *****

C – SULLA DOMANDA N. 37

c.1 - A seguire la domanda contraddistinta con il n. 37:

37 *Le verifiche per vita illimitata, a danneggiamento, allo stato limite di fessurazione e quelle delle azioni sismiche, nell'ambito della progettazione di ponti, a cosa sono rivolte?*
A Alle verifiche allo stato limite di fatica
B Alle verifiche allo stato limite ultimo
C Agli stati limite di esercizio

c.2 - La risposta corretta muove dall'analisi delle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018, adottate con il D.M. del 17.01.2018.

In particolare, il riferimento va al punto 5.1.4, rubricato “*Verifiche di Sicurezza*”, il quale reca un elenco delle verifiche di sicurezza dei ponti ovvero:

- “5.1.4.1 VERIFICHE AGLI STATI LIMITE ULTIMI 5.1.4.2 STATI LIMITE DI ESERCIZIO;

- 5.1.4.3 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI FATICA

Verifiche per vita illimitata

Verifiche a danneggiamento;

- 5.1.4.4 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI FESSURAZIONE; 5.1.4.5 VERIFICHE ALLO STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE;

5.1.4.6 VERIFICHE DELLE AZIONI SISMICHE;

5.1.4.7 VERIFICHE IN FASE DI COSTRUZIONE”.

c.3 - Da tale previsione di natura prettamente tecnica ne consegue che:

- le verifiche per vita illimitata ed a danneggiamento sono rivolte alla verifica dello stato limite di fatica (punto 5.1.4.3);

- le verifiche allo stato limite di fessurazione sono volte al medesimo stato limite (5.1.4.4.);

- le verifiche delle azioni sismiche sono verifiche indipendenti, non associate a nessun stato limite (punto 5.1.4.6).

c.4 - Sul punto, assume portata dirimente la perizia a firma del Prof. Ing. Valentino Paolo Berardi, docente aggregato di Scienza delle Costruzione presso l'Università degli Studi di Salerno.

In particolare, da detta perizia emerge che *“la norma impone, pertanto, in fase progettuale, l’esperimento di distinte verifiche, vale a dire quelle allo stato limite ultimo, ivi compresa la verifica allo stato limite di fatica, ed agli stati limite di esercizio.*

*In simile contesto, è lapalissiano riconoscere **come le tre risposte siano tutte corrette, atteso che ...**”.*

c.5 - In tali condizioni, è evidente:

- **che nessuna delle risposte indicate è corretta;**

- l’erroneità della domanda proprio sotto il profilo tecnico/scientifico.

c.6 - Ne consegue, pertanto, il diritto del **ricorrente all’attribuzione di 0,65 punti: 0,15 (per la penalità applicata) + 0,50 (per la risposta corretta).**

E ciò, anche nella specie, ferma la rilevanza di una domanda errata ai

fini anche della rideterminazione della soglia minima di accesso, in presenza di un minor numero di domande valide.

***** ***** *****

D – SULLA DOMANDA N. 38

d.1 -Tale domanda reca la seguente formulazione

³⁸ *Per quale tipo di verifica, ai fini del calcolo delle $\Delta\sigma_{max}$, si possono impiegare i modelli di carico 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano rispettivamente la tensione massima e minima nel dettaglio considerato?*

- A Verifica per vita illimitata
 - B Verifica allo stato limite di fessurazione
 - C Verifica allo stato limite di deformazione
-

d.2 – Il quesito è:

- mal posto,
- formulato in modo incompleto.

Al riguardo, alcuni dati – di natura tecnica – danno conto di tali circostanze e, quindi, dell’illegittimità dell’azione amministrativa posta in essere nella specie.

d.3 – Il riferimento va, ancora una volta, alle succitate Norme Tecniche delle Costruzioni 2018, adottate con il D.M. del 17.01.2018 e, per quanto di interesse ai fini del quesito in oggetto, al punto 5.1.4.3 rubricato “*verifiche per vita illimitata*”.

In particolare, in virtù della suddetta normativa, è previsto che “*per strutture, elementi strutturali e dettagli sensibili a fenomeni di fatica devono essere eseguite opportune verifiche. Le verifiche devono essere condotte considerando spettri di carico differenziati, a seconda che si conduca una verifica per vita illimitata o una verifica a danneggiamento...*”

Verifiche per vita illimitata.

Le verifiche a fatica per vita illimitata possono essere condotte, per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante, controllando che la massima differenza di tensione $H_{max}=(H_{max}-H_{min})$

indotta nel dettaglio stesso dallo spettro di carico significativo risulti minore del limite di fatica del dettaglio stesso. Ai fini del calcolo del H_{max} si possono impiegare, in alternativa, i modelli di carico di fatica 1 e 2, disposti sul ponte nelle due configurazioni che determinano la tensione massima e minima, rispettivamente, nel dettaglio considerato”.

La norma, poi, come si evince dalla documentazione in atti, contiene anche due modelli di carico – 1 e 2.

In applicazione di detta previsione tecnica, quindi, è evidente che le verifiche a fatica per vita illimitata mediante l'uso dei modelli di carico di fatica 1 e 2 possono essere condotte esclusivamente per dettagli caratterizzati da limite di fatica ad ampiezza costante.

d.4 - Chiarito il quadro normativo, si impongono alcune – doverose – considerazioni.

La risposta corretta alla domanda *de qua* impone la presenza di ulteriori specificazioni, volte alla determinazione dell'effettivo spettro di carico che interessa il ponte, che diano atto della tipologia di carico (distribuito, concentrato), del posizionamento lungo la corsia e lungo l'asse longitudinale del ponte nonché della sagoma del veicolo.

d.5 - In altri termini:

- solo l'inserimento di tali modelli di carico avrebbe consentito al candidato di effettuare una valutazione della tipologia di carico e, quindi, di associare dette tipologie ai richiesti fenomeni di fatica dovuti al passaggio veicolare;

- l'assenza di tale dettaglio grafico inficia la correttezza tecnica della domanda.

d.6 – Anche tale circostanza trova conferma nella succitata perizia tecnica in atti.

In particolare, detta relazione ricostruisce tutti i profili - di natura tecnica – che la domanda avrebbe dovuto necessariamente fornire ai

candidati.

In assenza di tali indefettibili elementi, è evidente *“l’assenza di una risposta unica tra le tre proposte in alternative nel test, e che il candidato non ha potuto pertanto scegliere una risposta univocamente corretta ad un quesito così mal posto”*.

d.7 - Muovendo da tali circostanze:

- la domanda è chiaramente non corretta sotto il profilo formale;
- sono omessi dettagli – anche grafici - raffiguranti i modelli di carico necessari ai fini della soluzione al quesito;
- **alcuna penalità può essere attribuita al ricorrente.**

Sul punto, per quanto di interesse, si rinvia alle considerazioni di cui al precedente punto C (ed in particolare, al punto sub. c.5)

***** ***** *****

E - SULLA DOMANDA N. 52

e.1 - Tale domanda presenta la seguente formulazione:

-
- 52 *Redatto il Preliminare di PUC ed il Rapporto Ambientale Preliminare, l’Autorità Procedente entra in consultazione con l’Autorità Competente e con gli altri soggetti competenti in materia ambientale. Tale fase si conclude entro:*
- A 60 giorni dall’invio degli atti, salvo quanto diversamente concordato
 - B 120 giorni dall’invio degli atti, salvo quanto diversamente concordato
 - C 90 giorni dall’invio degli atti, salvo quanto diversamente concordato
-

e.2 - Come è noto, l’art. 2 del Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011 reca apposita disciplina in tema di *“sostenibilità ambientale dei piani”*.

Detta norma, nel delineare apposito procedimento, tenuto conto della competenza statale in materia ambientale, rinvia, per quanto di interesse, al D.Lgs. n. 152/2006.

e.3 - Chiarito quanto sopra, alcuni dati dirimenti.

Alcun termine è dato rinvenire nell’ambito dell’art. 2 del Regolamento n. 5/2011 succitato; del pari, nessuna altra norma del richiamato

Regolamento fissa un termine per la conclusione del procedimento relativo alla sostenibilità ambientale.

Il riferimento, dunque, va al D. Lgs. n. 152/2006.

Orbene, la lettura degli artt. 16, 17 e 18 richiamati dall'art. 2 – comma 9 del Regolamento n. 5/2011 non consentono di ricostruire alcun termine tipico per la conclusione del procedimento; tanto meno quello di 90 giorni che l'Amministrazione ritiene possa essere la risposta – l'unica – corretta nella specie.

e.4 - Tale circostanza assume rilevanza sotto plurimi profili:

- la risposta *ufficiale* indicata dalla P.A. non è l'unica possibile;
- non è nemmeno chiarito il *dies a quo* per il computo del termine di cui al quesito in oggetto.

Quale sia la risposta corretta non è dato esattamente saperlo.

e.5 - Ma non solo.

L'unico termine di 90 giorni si rinviene nell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006.

Sul punto, alcune precisazioni:

- detta norma non è nemmeno richiamata nell'art. 2 - comma 9 del regolamento n. 5/2011, il quale rinvia soltanto agli artt. 16, 17 e 18;
- la fase procedurale di cui all'art. 15 del d.Lgs. n. 152/2006 non è nemmeno *sovrapponibile* a quella prospettata dalla P.A. nell'ambito della domanda *de qua*;
- in ogni caso, il predetto termine di 90 giorni va calcolato “*a decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui all'art. 14*”. Non è, cioè, un termine tipico e rigido.

In tali condizioni, al di là della oggettiva difficoltà già solo di comprendere il quesito e darvi una risposta entro il termine di poco più di un minuto utilizzabile nella specie (tenuto conto che per la prova scritta è stata assegnata ai candidati il termine massimo di 80

minuti a fronte di 60 domande), un dato è certo: **per tale fase procedurale non è previsto un termine di conclusione pari a 90 giorni.**

e.6 – Muovendo da tali corretti presupposti, è evidente il diritto del **ricorrente all’attribuzione di 0,65 punti: 0,15 (per la penalità applicata) + 0,50 (per la risposta corretta).**

E ciò, ferma, anche in tale ipotesi, la rilevanza di una risposta errata anche ai fini della rideterminazione della soglia minima di accesso, in presenza di un minor numero di domande valide.

***** ***** *****

F – SULLA DOMANDA N. 58

f.1 - La domanda presenta la seguente formulazione:

58 *Dopo l’adozione del PUC segue la fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni da parte della cittadinanza. L’Amministrazione Procedente valuta e recepisce tali osservazioni entro:*

- A 120 giorni, pena decadenza
 - B 90 giorni, pena decadenza
 - C 60 giorni, pena decadenza
-

La domanda, per come formulata, si presta a diverse – parimenti valide e corrette - *letture*.

f.2 – Sul punto, si osserva quanto segue.

La risposta muove dall’analisi della previsione di cui all’art. 3 del Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio n. 5/2011, in combinato disposto con l’art. 7 – comma 3 del medesimo Regolamento.

In particolare:

- **art. 3 - comma 3**: *“la Giunta dell’amministrazione procedente entro novanta giorni dalla pubblicazione del piano, per i comuni al di sotto dei quindicimila abitanti, **entro centoventi giorni** per quelli al di sopra di detta soglia, a pena di decadenza, **valuta e recepisce le osservazioni al piano di cui all’articolo 7 del presente regolamento**”;*

- **art. 7 – comma 3**: “**Entro 60 giorni dalla pubblicazione del piano o della variante è consentito a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni** contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di piano o variante”.

f.3 - Chiarito quanto sopra, tenuto conto della formulazione della domanda sottoposta ai candidati, una ulteriore precisazione: la fattispecie all’esame dei candidati riguardava un Comune con più di 15.000.

Sicchè, tenuto conto del quesito formulato:

- 120 giorni per l’esame delle osservazioni a far data dall’adozione del PUC (art. 3 – comma 3);

- 60 giorni per il deposito delle osservazioni a far data da detta adozione (art. 7 – comma 3);

- ulteriori 60 giorni per il relativo esame (art. 3 – comma 3 ovvero 120-60: 60 giorni).

La domanda formulata non specifica a quale fase della procedura di approvazione del P.U.C. si riferisca il termine richiesto né tale – **dirimente** - specificazione si rinviene nelle risposte ipotizzate.

Ai fini della risposta corretta, dunque, assume portata assorbente il *dies a quo* dal quale computare i termini indicati.

In particolare, se il parametro di riferimento:

a – è la data di pubblicazione dell’adozione del P.U.C.:

- la risposta corretta è la A (120 giorni);

b – se, invece, il parametro di riferimento è la data di presentazione delle osservazioni:

- la risposta corretta è la C (60 giorni, essendo di 60 giorni il termine per il deposito delle osservazioni).

In mancanza delle dovute specificazioni debbono ritenersi - ugualmente corrette - sia la risposta contraddistinta sub A che sub C.

Per l'effetto, la risposta ufficiale non è la sola corretta.

f.4 - Ma non solo.

La domanda, per come formulata, addirittura milita per la risposta sub c) ovvero 60 giorni, come fatto dal ricorrente.

Il quesito in esame, infatti, muove dal presupposto che “*dopo l'adozione del PUC segue la fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni ..*”.

Per come formulato, cioè, il *dies a quo* non è rappresentato dalla mera adozione del PUC, bensì dall'espletamento anche della “*fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni ...*”.

La domanda, cioè, indica un periodo diverso, a far data dal deposito delle osservazioni.

In tale esatto contesto, la risposta esatta è la c): 60 giorni dalla “*fase di pubblicazione e di acquisizione delle osservazioni ..*”.

f.5 - Muovendo da tali considerazioni, per come formulata la domanda, **la risposta corretta è la c) ovvero quella data dal ricorrente.**

f.6 – A tutto voler concedere, a fronte di una domanda equivoca, le risposte corrette sono due: la a) e la c).

Con la conseguenza che il ricorrente ha diritto all'attribuzione di 0,65 punti; in particolare: 0,15 (per la penalità applicata) + 0,50 (per la risposta corretta).

II – VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 3 L. N. 241/1990 IN RELAZIONE ALL'ART. 7 DECRETO COMMISSIONE RIPAM DEL 05.07.2019 ED ART. 97 COST.) – ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO – DI ISTRUTTORIA – ERRONEITA' MANIFESTA – TRAVISAMENTO -ARBITRARIETA' – ILLOGICITA') – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA

2.1 – Le considerazioni che precedono danno conto della non corretta formulazione e/o ambiguità dei quesiti di prova.

Tale – **acclarata** – circostanza comporta che:

- le domande ammettono più risposte valide;
- nessuna delle risposte multiple fornite può considerarsi soddisfacente e/o inequivocabilmente corretta;
- alcune domande non possono considerarsi idonee ai fini della valutazione.

Ne consegue:

- l'illegittimità della procedura selettiva esperita;
- in ogni caso, il diritto del ricorrente a vedersi attribuito il punteggio corretto, come sopra meglio esplicitato.

2.2 - Di recente, in una vicenda del tutto analoga, il G.A. ha già avuto modo di statuire che *“parte ricorrente afferma che la dedotta - e, come detto, acclarata - non corretta formulazione dei quesiti indicati e/o delle relative risposte determinerebbe sia la radicale illegittimità della procedura, sia, in alternativa, la necessaria attribuzione in proprio favore dei punteggi erroneamente non attribuiti...”*

*La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in un caso analogo a quello in esame, a proposito della portata del vizio in argomento ha affermato che le conclusioni del verificatore "...non tanto confutano la correttezza delle valutazioni della preposta commissione di concorso, quanto piuttosto **minano l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo, dal quale sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta, a seconda del periodo di riferimento e (in parte) dello scopo del test, non consentendo di qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito.....(..) con la conseguente spettanza alla stessa, in relazione a tale risposta, di 1 punto e non di 0 punti, che nella univoca erroneità della risposta troverebbero il loro necessario presupposto.**”*

Secondo il giudice d'appello, pertanto, **l'acclarata non univoca erroneità delle risposte date dal ricorrente ai quesiti indicati, e soprattutto la non univocità della risposta considerata corretta dalla commissione, non consentono di supportare l'attribuzione del punteggio zero, giustificabile solo, per l'appunto, qualora la risposta fornita sia inequivocabilmente sbagliata...** Il Collegio condivide tale conclusione, il cui accoglimento è peraltro maggiormente soddisfacente dell'interesse del ricorrente, ritenuto altresì che "la discrezionalità del giudice di organizzare le priorità nell'esame della materia del contendere secondo un determinato ordine logico resta pur sempre correlata all'interesse di cui la parte ricorrente chiede tutela" (TAR Lazio III bis 30 aprile 2019 n. 5472, che sul punto richiama Cons. di Stato, Sez. V, 28 settembre 2015, n. 4513 e TAR Puglia, Sez. III, 1 agosto 2013, n. 1223); la stessa consente, peraltro, al contempo di meglio tutelare l'interesse pubblico alla prosecuzione ed al regolare svolgimento del corso, avviato ormai da diversi mesi. (così la più volte richiamata sentenza della sezione)" (si cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 4117 del 22.04.2020; id. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, n. 3785 del 03.04.2020).

2.3 - La portata di dette pronunce è univoca.

Per effetto della erronea/generica/incompleta formulazione della domanda:

- è minata **“l'univocità del quesito e dello stesso contesto tecnico-scientifico di fondo”**;
- **non è possibile “qualificare come errata la risposta data dalla appellante al quesito”**;
- **“sono desumibili argomenti a favore della correttezza dell'una o dell'altra possibile risposta”**;
- il candidato ha diritto all'attribuzione del punteggio pari alla risposta

corretta (nella fattispecie al centro delle decisioni richiamate: + 1; nella fattispecie al centro del presente giudizio: + **0,50, +0,15** pari al punteggio illegittimamente sottratto assumendo l'erroneità della risposta).

III - VIOLAZIONE DI LEGGE (DIRETTIVA MINISTERO DEL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE N. 3/2018 IN RELAZIONE ALL'ART. 3 L. N. 241/1990 ED ART. 97 COST.) - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO - DI ISTRUTTORIA - ERRONEITA' MANIFESTA - TRAVISAMENTO -ARBITRARIETA' - ILLOGICITA') - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITA

3.1 - Ma vi è di più.

La formulazione delle domande ed, in particolare, della domanda contraddistinta al n. 38 si pone in aperta violazione della specifica disciplina contenuta nella Direttiva n. 3 del 24.04.2018, recante le *“Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. (Direttiva n. 3/2018)”*.

3.2 - In particolare, detta direttiva, al punto 6, rubricato *“le prove”*, espressamente prevede che *“le procedure concorsuali devono essere indirizzate a verificare le capacità dei candidati di applicare le conoscenze possedute a specifiche situazioni o casi problematici, di ordine teorico o pratico, prevedendo ad esempio prove volte alla soluzione di casi concreti o alla predisposizione di documenti quali atti amministrativi, circolari e similari. **Prove concorsuali eccessivamente scolastiche o nozionistiche non consentono di***

valutare al meglio le attitudini del candidato”.

3.3 – Nella specie, il suddetto regime risulta del tutto disatteso.

La prova provata – come emerge anche dalla relazione in atti – è proprio la domanda contraddistinta al n. 38.

L'assenza dei grafici raffiguranti i modelli di carico necessari ai fini del corretto inquadramento tecnico sistematico del quesito e della relativa soluzione rende la domanda un mero esercizio retorico.

Certamente inidonea ad assurgere a prova su cui valutare le competenze del concorrente.

Ma ciò non può essere, tenuto conto:

- della finalità della procedura concorsuale;
- dello specifico profilo professionale interessato: categoria D.

3.4 - In tali condizioni, in virtù delle considerazioni si cui sopra:

- è evidente la violazione della disciplina rubricata;
- **la definitiva conferma dell'illegittimità dell'azione amministrazione posta in essere dalla P.A. nella specie.**

***** ***** *****

SULLA PROVA DI RESISTENZA OVVERO SULL'EFFETTIVA AMMISSIONE DEL RICORRENTE ALLA FASE SUCCESSIVA DEL CONCORSO DE QUO - FASE DI FORMAZIONE E RAFFORZAMENTO - IN ASSENZA DEGLI ERRORI DI CUI SOPRA IN CUI E' INCORSA LA P.A.

Per effetto della formulazione – erronea ed imprecisa – delle domande e delle relative risposte, il concorrente:

- ha conseguito solo **20,55 punti**;
- tenuto conto della soglia di sbarramento di 21/30, è stato escluso dalla partecipazione allo *step* successivo della procedura.

Orbene, alla luce delle censure di cui sopra:

- il punteggio attribuito va ricalcolato;

- il punteggio corretto è certamente superiore al limite minimo di 21/30.

Sul punto, si rinvia allo schema che segue:

Domanda n.	Risposte da ritenersi corrette	Risp. ufficiale	Risposta Ricorrente	Punteggio emendato da errore
23	B – C	B	C	+ 0,15/0,50
34	nessuna	C	B	+ 0,15/0,50
37	nessuna	A	C	+ 0,15/0,50
38	nessuna	A	C	+ 0,15/0,50
52	nessuna	C	A	+0,15/0,50
58	C	A	C	+ 0,15/0,50

Muovendo da tali presupposti:

- il ricorrente ha diritto a **3,90** punti aggiuntivi
- il punteggio corretto – emendato dagli errori imputabili esclusivamente alla P.A. – è pari a **24,45**.

In definitiva:

- risulta superato il limite minimo di 21/30, anche a non voler ricalcolare la soglia minima per effetto della erroneità di almeno tre quesiti.

Il ricorrente è, pertanto, idoneo ed ha diritto ad essere ammesso alla fase successiva della procedura.

***** ***** *****

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Il *fumus* è nei motivi di ricorso.

Il danno, poi, è grave ed irreparabile.

Per effetto dei plurimi errori in cui è incorsa la P.A. nella fase di redazione delle domande e delle risposte oggetto di prova, al ricorrente non è stato attribuito il punteggio cui ha diritto.

Ne consegue che gli è stata inibita la possibilità (*recte*, il **diritto**) di poter ricoprire uno dei posti messi a bando.

E ciò:

- pur essendo in possesso di tutte le competenze richieste;
- per cause imputabili esclusivamente alla P.A..

Il danno è tanto più grave ove si consideri che:

- tenuto conto della formulazione dei quesiti, le risposte espresse dal ricorrente sono corrette sotto il profilo tecnico – scientifico;
- è ormai prossimo l'inizio della fase successiva della procedura selettiva, ovvero la partecipazione degli idonei ai previsti corsi di formazione.

Ed invero, dalla mera consultazione del sito internet Formez – Rubrica Notizie – è riportata la notizia **“Concorso Ripam Campania verso la conclusione: 15 giugno le sedi per i tirocini”**.

In particolare, **“i candidati avranno 7 giorni di tempo, fino al 22 giugno, per esprimere la preferenza, in base all’ordine in graduatoria, delle sedi per svolgere il tirocinio. Il 29 giugno sarà pubblicato l’elenco definitivo di candidati con l’indicazione della sede opzionata. Sarà così possibile inaugurare ai primi di luglio i 16 percorsi formativi, uno per ciascun profilo”**.

Al danno lamentato può avviarsi:

- mediante una (ri)valutazione della prova;
- con l’ammissione – con riserva e/o in sovrannumero – alle successive fasi.

E ciò, conformemente all’univoco orientamento giurisprudenziale,

anche di codesto Ecc.mo T.A.R., in ordine a fattispecie analoghe a quelle in esame (si cfr. *ex multis* T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V, ordinanza cautelare n. 812 del 22.04.2020).

P.Q.M.

Accogliersi il presente ricorso, in uno all'istanza cautelare, con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese e competenze del giudizio.

Ai sensi degli artt. 9 e ss. del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che per il presente giudizio è dovuto il contributo unificato nella misura di € 325,00.

Salerno/Napoli, 03.06.2020.

Avv. Marcello FORTUNATO

RICHIESTA DI MISURE CAUTELARI PROVVISORIE EX ART. 56

DEL D.LGS N. 104/2010

I - Si rende improcrastinabile ed ineludibile l'esigenza di ottenere misure cautelari provvisorie nelle more della fissazione della prima udienza utile per la trattazione dell'istanza cautelare.

Con il provvedimento impugnato la P.A. ha disposto l'esclusione del ricorrente dalle successive fasi assumendo il mancato raggiungimento del punteggio minimo.

In particolare, il concorso *de quo* prevede:

- prova preselettiva;
- prova selettiva scritta, riservata ai candidati ritenuti idonei alla prova preselettiva;
- fase di formazione e rafforzamento, della durata complessiva di 10 mesi;
- prova orale;
- valutazione dei titoli;

II - Il ricorrente, per effetto dei provvedimenti impugnati, si vede escluso alla prova selettiva scritta ovvero non ammesso alla successiva fase di *formazione e rafforzamento*.

La fase di *formazione e rafforzamento* è prevista a far data dal 15.06.2020, con la pubblicazione dell'elenco delle sedi presso cui i candidati dovranno effettuare la prevista formazione a far data dal **22.06.2020**.

In tale esatto contesto, si rende quanto mai necessaria l'adozione di idonee misure cautelari monocratiche volte all'ammissione con riserva del ricorrente alla fase successiva.

Sul punto, una ulteriore precisazione.

I posti messi a concorso sono **n. 143**.

I candidati ritenuti idonei ovvero ammessi alla formazione sono **n. 59**.

In altri e più chiari termini, nessun effettivo controinteressato.

Anzi, coincidente con l'interesse del privato è lo stesso interesse pubblico a ricoprire i posti messi a concorso.

Salerno / Napoli 03.06.2020.

Avv. Marcello FORTUNATO